

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2470

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1990

Modifica delle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 10 ottobre 1986, n. 663, recanti norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si inserisce tra le iniziative tese a far fronte alle forme più pericolose di criminalità, come elemento di una strategia volta a diversificare gli interventi repressivi in relazione all'estrema gravità di alcuni delitti.

Su questa strada, infatti, si sente la necessità di dare una risposta seria ed adeguata a quei fenomeni criminosi che incidono maggiormente nella vita dell'intera collettività, turbandone il pacifico svolgimento.

Essi assumono una «valenza sociale» particolarmente elevata e comunque tale da non giustificare in alcun modo quelle

attenuazioni di pena che, in ossequio ai principi di civiltà e progresso morale che devono informare l'azione repressiva dello Stato, si è ritenuto di dover introdurre legislativamente.

Con il presente disegno di legge, all'articolo 1, si propone che coloro che siano stati condannati o internati per i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, produzione e traffico di sostanze stupefacenti di cui agli articoli 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituiti dagli articoli 14 e 18 della legge 26 giugno 1990, n. 162, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata allo spaccio di stu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pefacenti a norma dell'articolo 71-*bis* della legge sopra richiamata, non godano dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), così come modificata dalla legge n. 663 del 1986 (cosiddetta «legge Gozzini»), e cioè di permessi premio (articolo 30-*ter*), dell'affidamento in prova al servizio sociale (articolo 47), della detenzione domiciliare (articolo 47-*ter*), della ammissione alla semilibertà (articolo 50), della liberazione anticipata (articolo 54).

Se infatti è vero che, nel nostro ordinamento, la pena viene assumendo una funzione dissuasiva e rieducativa piuttosto che meramente afflittiva, è altrettanto vero che in alcuni casi sorge l'esigenza di dare maggiore vigore alla risposta delle istituzioni nei confronti di un'offensiva criminale tanto crudele quanto diffusa.

L'articolo 2 subordina la concessione dei benefici previsti dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, al parere favorevole dell'autorità di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 30-ter, 47, 47-ter, 50 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, non si applicano ai condannati od internati per i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 71 e 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituiti dagli articoli 14 e 18 della legge 26 giugno 1990, n. 162, associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 71-bis della citata legge n. 685 del 1975.

Art. 2.

1. I benefici previsti dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sono subordinati al preventivo, motivato parere favorevole dell'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il parere di cui al comma 1 è vincolante salvo i casi di palese infondatezza o arbitrarietà.